LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI MONFALCONE

REGOLAMENTO BASE NAUTICA

Edizione 2026

LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI MONFALCONE

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Il presente Regolamento della Sede Nautica è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 7 novembre 2026.

La Presidenza Nazionale, con Prot. nr. LNIPN/RM/2026/0002178/EU datato 11 novembre 2026, ha ratificato detto Regolamento.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

PREMESSA

Il presente "Regolamento della Base Nautica" è stato redatto dal Consiglio Direttivo di Sezione, in prosieguo per brevità CDS, come previsto dal Regolamento allo Statuto, Art. 27, punto 2, comma f. ed in conformità al *"Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche delle Strutture Periferiche della LNI"*, approvato con Determinazione del Presidente Nazionale n. 107 datata 9 dicembre 2024, che si allega integralmente a detto Regolamento della Base Nautica.

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci che fruiscono dei servizi forniti dalla Sezione ed è fatto obbligo a tutti i componenti degli Organi Direttivi Istituzionali di osservarlo e di farlo osservare. Lo stesso verrà sottoposto all'approvazione della Assemblea Generale dei Soci della Sezione.

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, a maggioranza semplice dei Soci presenti e con le modalità decise dall'assemblea stessa.

Dopo l'approvazione della Assemblea Generale dei Soci il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Il Regolamento della Base Nautica deve recare in calce gli estremi dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci e quelli della ratifica della Presidenza Nazionale e deve essere vidimato in ogni sua pagina con la firma del Presidente della Sezione e controfirmato dal Segretario del CDS.

Art. 1 – Sede Nautica – Consigliere Mare-Comitato tecnico.

La messa in opera, l'allestimento, la gestione e l'assegnazione degli ormeggi della Sede Nautica sono di competenza del CDS.

È facoltà del CDS delegare, in parte o in toto, le funzioni di cui al comma precedente ad un "Consigliere Mare" nominato fra i membri del Direttivo e, ove ritenuto, ad un Comitato Tecnico" nominato dal CDS.

Il Consigliere Mare e il Comitato Tecnico, ove nominato, provvedono, a richiesta del Presidente della Sezione, ad elaborare e a proporre al CDS le soluzioni tecnico-economiche per la soluzione dei problemi di gestione, di manutenzione, di ristrutturazione, di costruzione nuovi ormeggi o di nuove sistemazioni a terra.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Il Comitato Tecnico è costituito da almeno tre Soci ordinari, aventi la necessaria competenza tecnico-professionale. Dello stesso fa parte anche il "Consigliere Mare" con funzioni di collegamento e coordinamento con il CDS.

Salvo revoca il Consigliere Mare ed il Comitato Tecnico restano in carica per la durata del CDS.

ART. 2 – Direttori Tecnici – Coadiutori – Soci Collaborator

E' facoltà del CDS, come previsto dal Regolamento L.N.I. e secondo le normative e le procedure in esso specificate, nominare, per il settore agonistico/sportivo e per la conduzione dei gruppi giovanili, direttori tecnici o coadiutori che, come collaboratori dipendenti, assistono i Consiglieri preposti alle relative attività.
E', altresì, data facoltà ai Consiglieri della Sezione di individuare dei Soci Collaboratori che li aiuteranno nell'espletamento delle proprie attività. L'individuazione di tali Soci, sarà comunicata al CDS a cura del Consigliere preposto all'attività, per la successiva convalida.
L'incarico ha la durata triennale salvo revoca, tuttavia esso cessa automaticamente e può essere nuovamente attribuito ad ogni rinnovo del CDS in occasione delle elezioni degli Organi Istituzionali.

Art. 3 – Assegnazione posti barca – Norme generali.

Per aspirare all'assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni (compreso quello in corso) al momento dell'assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
2. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
3. essere in regola con il versamento per l'anno in corso della quota di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;
4. aver conseguito il punteggio minimo per la presentazione dell'istanza di posto barca stabilito annualmente dal C.D., salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dal C.D..
5. aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile. A tal fine, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all'atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;

6. aver presentato nei termini previsti l'istanza di assegnazione del posto barca secondo quanto previsto dall' art. 14, Reg. Naz. Basi Nautiche e S.P. che contiene:
 a. la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto la stessa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
 b. la clausola da sottoscrivere, così come disciplinato all'art. 9, (Reg. Naz. Basi Nautiche e S.P.) di manleva da ogni responsabilità della Struttura periferica per il furto, anche parziale, dell'unità di cui alla predetta istanza.
 c. l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto LNI.

Il posto barca è assegnato al Socio e non all'imbarcazione o natante. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca con espresso esclusione di assegnazione a tempo indeterminato. L'assegnazione del posto barca spetta esclusivamente ai Soci ordinari maggiorenni della Sezione di Monfalcone in regola con il tesseramento ed ha durata annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre)
L'assegnazione e l'uso del posto barca, pena revoca immediata, non possono essere oggetto di cessione a qualsivoglia titolo a terzi da parte del socio beneficiario.

La vendita anche di una sola caratura dell'imbarcazione produce l'immediata perdita della assegnazione del posto barca, nel caso in cui, per gli effetti di tale vendita, vengano disattese le condizioni di cui al successivo articolo 9.
Nel caso di cessione del posto barca a terzi, il Socio, oltre che dover rispondere di un tanto, se del caso, avanti la competente Autorità Giudiziaria verrà sottoposto a giudizio disciplinare secondo la procedura regolamentare della L.N.I.

L'assegnazione e relativa conferma del posto barca, nell'ambito della Concessione Demaniale alla Lega Navale Italiana, è legata al principio della rotazione dei posti.

Tale principio comporta la decadenza dall'assegnazione per i Soci che non abbiano

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

partecipato, nel corso dell'anno, alle attività istituzionali programmate dalla Sezione senza giustificato motivo, secondo quanto disposto nel presente Regolamento.

Il CDS, a tal fine, porterà a conoscenza dei Soci assegnatari di posto barca, nei modi e nei tempi previsti, le iniziative e le attività istituzionali di tipo nautico- propedeutico- assistenziale- sportivo- ludico ecc. programmate dalla Sezione.

Il Socio che senza giustificato motivo non partecipi alle attività istituzionali di cui all'appendice B allegata al Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche delle Strutture Periferiche della LNI ed elencate nel modulo di autocertificazione o partecipi totalizzando meno dei punti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, decade dall'assegnazione del posto barca. Il modulo di autocertificazione, debitamente compilato con l'indicazione di tutte le attività sociali cui il socio ha partecipato durante l'anno e sottoscritto in calce, dovrà essere fatto pervenire entro il 30 novembre di ogni anno alla Segreteria della Sezione.

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, limite oltre il quale il CDS provvederà con apposita delibera, sono esentati dal partecipare alla graduatoria di merito per il mantenimento dell'assegnazione, i Soci proprietari e assegnatari che abbiano compiuto l'80° anno di età durante l'anno in corso o più di 40 anni di iscrizione continuativa

Spetta comunque al CDS valutare situazioni e motivazioni particolari per le quali i Soci, benché resi edotti delle iniziative e delle attività istituzionali, non abbiano potuto partecipato alle stesse.

I posti barca revocati ai Soci inadempienti verranno assegnati ai Soci primi nella graduatoria d'attesa, tenuto conto delle caratteristiche del posto resosi disponibile, e i Soci revocati, dietro presentazione di una nuova domanda di assegnazione, verranno ricollocati a loro volta nella lista di attesa.

Art. 4 – Altri casi di decadenza dell'assegnazione del posto barca.

Oltre a quanto sopra specificato, il Socio decade dall'assegnazione del posto barca nei seguenti ulteriori casi:

1. quando, per qualsiasi motivo, perda la qualità di Socio;

2. quando, tra il primo gennaio e il trentuno dicembre di un qualsiasi anno non

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

occupi, per almeno quattro mesi, con la propria imbarcazione, il posto assegnatogli, a meno di comprovata giustificazione accolta dal CDS;

3. quando perda, a qualsivoglia titolo, la proprietà dell'imbarcazione e non riacquisti, a meno di giustificati motivi valutati dal CDS, entro il termine di un anno, un'altra imbarcazione di dimensioni compatibili con il posto assegnato;

4. quando non esegua le direttive impartite dal CDS e non mantenga in condizioni di efficienza, sicurezza navigabilità e decoro l'imbarcazione;

5. quando non rinnovi l'iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;

6. quando utilizzi l'imbarcazione per svolgere attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione o partecipi ad attività agonistiche con i colori di un circolo nautico, associazione sportiva o altro Ente diverso dalla Sezione di appartenenza.

7. quando sia moroso nel pagamento di quanto dovuto alla Sezione per canoni tesseramento e quant'altro previsto;

8. per mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni, altri beni dei soci, o alle infrastrutture della Sede;

9. Per rifiuto, non giustificato, di mettere a disposizione della Sezione la propria imbarcazione per attività istituzionali.

Oltre a quanto specificato nel Regolamento allo Statuto, il Socio decade dalla qualifica di Socio della Sezione, anche qualora non ottemperi nei termini previsti al pagamento della quota sociale e quant'altro dovuto, in seguito alle deliberazioni dell'Assemblea. Prima di procedere alla revoca deve essere data comunicazione al Socio interessato a mezzo PEC/RACC. A.R., che gli darà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.

Art 5 – Numero dei posti barca assegnabili al socio.

Il titolare di un posto barca nella base Nautica della Sezione non può, ad alcun titolo, disporre di un altro posto barca nella Provincia di Gorizia, a meno che non si riferisca ad altra imbarcazione di sua proprietà o di proprietà di uno dei componenti del suo

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

nucleo familiare.

Art. 6 – Doveri del socio assegnatario di un posto barca:

a. iscriversi alle Federazioni Nazionali di pertinenza, effettuando l'iscrizione presso la Sezione di Monfalcone della Lega Navale Italiana, qualora pratichi l'attività sportiva;

b. Partecipare alle attività sportive inalberando il guidone sociale;

c. Partecipare con la propria imbarcazione a dette attività esclusivamente a nome della Lega Navale italiana Sezione di Monfalcone quale società di appartenenza, escludendo da tale obbligo la partecipazione a regate sociali di altre società, qualora ne risultasse iscritto.

d. Essere in possesso e rinnovare regolarmente la Patente nautica se proprietario di unità che la richiede, ovvero partecipare con profitto ai corsi di cui alla circolare 213 del 2003 della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e successive integrazioni e modifiche se proprietario di unità che non necessita di Patente nautica, ovvero qualora già in possesso di patente nautica ancorchè non rinnovata.

e. Iscrivere l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I..

Art 7 – Proprietà dell'imbarcazione.

La proprietà dell'imbarcazione deve essere interamente dell'intestatario, salvo quanto disposto dal seguente Art. 9; è parificato al proprietario il Socio ordinario utilizzatore dell'imbarcazione in base a contratto di leasing traslativo.

Art 8 – Comproprietà dell'imbarcazione.

Fermo restando che ogni atto elusivo dei criteri di assegnazione e delle relative graduatorie integra una grave infrazione disciplinare, è ammessa la comproprietà delle imbarcazioni fra Soci alle seguenti modalità e condizioni:

a. se la domanda di assegnazione di un unico posto barca viene presentata da due o più Soci della Sezione ed accolta dal CDS, il posto viene assegnato al Socio che risulti abbia diritto al posto barca in base alla sua posizione in graduatoria e che nello stesso tempo risulti comproprietario con caratura maggioritaria o

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

equivalente.

b. il Socio assegnatario è unicamente responsabile verso il CDS della osservanza delle norme del presente Regolamento e dell'assolvimento degli oneri economici inerenti al posto barca in assegnazione.

c. nella domanda, pena nullità, devono sempre essere indicati il comproprietario/comproprietari, che devono essere Soci della Sezione in regola con il tesseramento, ed essere tesserati almeno dall'anno antecedente alla data della domanda.

d. i Soci comproprietari godono degli stessi diritti di uso del posto barca e della base nautica del Socio titolare.

e. non si considera comproprietà, ai fini di quanto previsto nel presente articolo, il diritto del coniuge dell'assegnatario derivante dall'applicazione del regime di comunione legale dei beni di cui al Titolo VI° Sez. III^ del Codice Civile.

Art. 9 – Certificazione di proprietà.

Contestualmente alla presentazione della domanda di assegnazione, sia in caso di unico proprietario che in caso di comproprietà, la proprietà dell'imbarcazione stessa deve essere certificata a mezzo di uno dei seguenti documenti:

a. i**mbarcazioni:** licenza di navigazione o regolare contratto di leasing; e polizza RC in corso di validità

b. **natanti**: autodichiarazione di proprietà dell'assegnatario con sottoscrizione autenticata dal Presidente della Sezione o da un suo delegato, contenente i dati indispensabili per la identificazione del natante (marca, modello, anno di costruzione, eventuale numero di matricola e denominazione), accompagnata dalla produzione del certificato d'uso del motore entro o fuoribordo ove installato, nonché da fotocopia della polizza nominativa di assicurazione RC in corso di validità.

Della licenza di navigazione o del contratto di leasing (lettera a) e del certificato d'uso del motore (lettera b), verrà trattenuta una copia vistata per conformità all'originale dall'Addetto alla Segreteria della Sezione o da un membro del Consiglio direttivo di Sezione.

Nel caso di imbarcazioni, ove per qualsiasi motivo non siano ancora state completate

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

le formalità per l'iscrizione al Registro o per l'annotazione del trasferimento di proprietà, ovvero non possa essere ancora prodotto il contratto di leasing, potrà essere provvisoriamente depositata una autodichiarazione dell'assegnatario come previsto sub lettera b), con contestuale impegno del Socio stesso a produrre, non appena completata la procedura amministrativa, e comunque al più presto, il documento richiesto. Qualsiasi variazione relativa alla proprietà dell'imbarcazione o del natante dovrà comunque essere comunicata alla Segreteria della Sezione entro e non oltre i 15 giorni a mezzo PEC, FAX, o Raccomandata.

Art. 10 – Conduzione dell'imbarcazione.

Nelle uscite in mare, a bordo dell'imbarcazione deve essere presente l'assegnatario del posto barca o un suo familiare maggiorenne purché Socio della Sezione; in caso di comproprietà almeno uno dei comproprietari, o un suo familiare, purché Socio della Sezione.
L'imbarcazione/natante non possono essere concessi in locazione o ceduti a qualsivoglia titolo, anche temporaneamente a terzi, anche se Soci della Sezione.

Art. 11 – Obbligo di assicurazione

Tutte le imbarcazioni e i natanti presenti agli ormeggi devono essere assicurate per danni che possono causare a cose o a persone, con polizza di assicurazione nominativa RCA intestata al proprietario titolare dell'ormeggio.

Le polizze assicurative e il contrassegno dell'assicurazione devono essere esibiti, in qualsiasi momento, a richiesta del CDS.

Art. 12 – Conduzione dell'unità da parte di Soci minorenni

Per l'utilizzo autonomo delle imbarcazioni o natanti da parte di Soci familiari minorenni, è necessario presentare al CDS una autorizzazione scritta permanente dell'esercente la patria potestà.

In mancanza di tale autorizzazione il Nostromo e gli appartenenti agli Organi direttivi hanno il dovere di impedire l'utilizzo stesso.

Art 13 – Iscrizione al Naviglio L.N.I e Guidone Sociale

L'assegnazione del posto barca comporta l'obbligo di iscrizione dell'imbarcazione al

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Registro del Naviglio della L.N.I. e di inalberare il Guidone Sociale.

Art. 14 – Bandiere CEE

Sono ammesse all'assegnazione del posto barca le imbarcazioni di Soci che battono bandiere non italiane ma solo se appartenenti alla Comunità Europea.

Art. 15 – Assegnazione posti barca riservati ai Disabili, Società o Ditte.

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana e in funzione della disponibilità dei posti barca, la Sezione deve riservare ai soci armatori disabili iscritti alla struttura periferica, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti barca). Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D.S. applicherà una procedura privilegiata al di fuori della graduatoria di merito.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la Sezione dovrà rimuovere le barriere architettoniche dalla propria base nautica, compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso la titolarità del posto barca riservato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile.

È fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di Sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

È parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione riservata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Non sono ammesse all'assegnazione dei posti barca Società, Ditte o Enti aventi scopo

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

di lucro.
CDS, provvederà con specifica delibera a definire il numero di posti barca riservata ai Soci con disabilità con procedura extra-graduatorie.
I richiedenti dovranno presentare domanda corredata da certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria.
La titolarità dell'assegnazione verrà riconosciuta esclusivamente al Socio portatore di disabilità.

Art. 16 – Dimensioni delle Unità ammesse.

Per lunghezza massima si intende la lunghezza fuori tutto che va dal musone di prora fino all'estremità dello specchio di poppa, inclusi eventuali spoilers ed esclusi i bompressi mobili e i timoni appesi e con larghezza, tra i finger, non superiore a metri 4,5.

Per larghezza massima si intende alla larghezza fuori tutto, compreso il bottazzo, misurata al baglio massimo dell'imbarcazione.

Lo spazio obbligatorio peri parabordi viene di volta in volta fissato da parte del CDS a seconda delle necessità tecniche oggettive.

Resta comunque salvo il diritto del CDS di ridurre le dimensioni delle unità ammissibili per motivi di sicurezza in relazione alle caratteristiche dei posti barca disponibili.

Art. 17 – Assemblee armatori.

I Soci assegnatari di posto barca, o un loro rappresentante munito di delega scritta, debbono partecipare alle assemblee per essi indette dal CDS.

Art. 18 – Modalità di ormeggio

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate esclusivamente come indicato dal Consigliere Mare.

Art. 19 – Ormeggi di transito e sicurezza

In base alle disposizioni della Presidenza Nazionale verranno attrezzati 1 o più posti per le imbarcazioni di Soci L.N.I. o di altri aventi diritto.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Saranno previsti, inoltre, un numero di posti da assegnare per motivi di sicurezza in ossequio alla legislazione vigente.

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI DEFINITIVI E TEMPORANEI

Art. 20 – Domanda di assegnazione posto barca.

I Soci ordinari della Sezione che richiedono l'assegnazione di un posto barca presso la Sede Nautica della Sezione, purché in regola con la quota associativa, debbono presentare domanda al CDS utilizzando l'apposito modulo.

Ai Soci di altre Sezioni L.N.I. che si trasferiscono alla Sezione di Monfalcone viene riconosciuta, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione del posto barca, l'anzianità pregressa di iscrizione alla L.N.I.

Art. 21 – Riserva posti barca vela-motore.

Fino ad esaurimento dei posti dimensionati per le unità minori, nei riguardi di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a metri 5 non si applica la norma di cui al comma successivo.
In linea di principio, e fatta salva eventuale motivata delibera del CDS a modifica di questo principio, indifferentemente da qualsiasi classifica basata su punteggi e/o anzianità, le assegnazioni di posti barca per imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri verranno graduate in modo che agli ormeggi siano presenti unità a vela nella misura minima del 70% dei posti disponibili, mentre alle unità a motore potrà essere assegnato il restante 30%.

Per imbarcazioni a motore si intendono quelle prive di velatura e quelle aventi un rapporto tra la superficie velica espressa in metri quadrati e la potenza del motore espressa in HP uguale o inferiore ad 1.

Art. 22 – Lista di attesa.

Il CDS provvede a registrare le domande di assegnazione, in ordine cronologico, in una "lista di attesa".

La lista di attesa è riservata ai soli Soci ordinari della Sezione di Monfalcone della L.N.I. e ai Soci della L.N.I. provenienti per intervenuto trasferimento da altre Sezioni.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Ai Soci di altre Sezioni che si trasferiscono alla Sezione di Monfalcone viene riconosciuta, ai fini dell'assegnazione del posto barca, l'anzianità pregressa di iscrizione alla L.N.I.

Art. 23 – Graduatoria di assegnazione.

Il CDS esamina annualmente la lista di attesa valutando in prima analisi l'ammissibilità del tipo di imbarcazione (art.**16**), l'idoneità dell'imbarcazione stessa e la disponibilità del proprietario a perseguire i fini statutari della L.N.I. ed a partecipare alla vita sociale e alle iniziative annualmente programmate dal CDS e quindi procede alla formazione di una "graduatoria" sulla base delle autocertificazioni presentate dai soci ai sensi del successivo articolo 26. I Soci che non presentano l'autocertificazione entro il 30 novembre vengono considerati a punteggio 0(zero). Il CDS si riserva di verificare le autocertificazioni prodotte e, sulla base delle informazioni in suo possesso, modificare i punteggi indicati sulla base anche dei comportamenti meritevoli o biasimevoli del socio.

Le autocertificazioni mendaci saranno ritenute gravemente scorrette e quindi i responsabili verranno deferiti d'ufficio ai competenti organi per l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 24 – Assegnazione del punteggio ai soci.

Il punteggio assegnato è quello derivante dalla compilazione dell'autocertificazione, verificata ed eventualmente incrementata o diminuita dal CDS come previsto dall'art. 23 Il CDS predispone quindi una graduatoria definitiva indicando, per ogni socio, il punteggio finale ottenuto.

Art. 25 – Validità temporale della graduatoria.

La graduatoria, dopo essere stata formata e approvata dal CDS, entra in vigore alla data della sua pubblicazione all'Albo Sociale, e resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria successiva.

Art. 26 – Ricorsi.

Avverso la formazione della graduatoria ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Sociale, i Soci possono chiedere un riesame della situazione da parte

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

del CDS con motivato esposto scritto indirizzato al Presidente della Sezione, il quale provvederà poi a comunicare all'interessato la decisione.

Avverso la decisione del CDS il Socio può ricorrere, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, al Collegio dei Probiviri secondo la normativa e la procedura vigente.

Ricorsi presentati a temine scaduto e comunque non nel rispetto della precitata normativa, verranno considerati irricevibili e pertanto respinti senza esame nel merito.

Art. 27 – Assegnazione del posto.

Il CDS provvede ad assegnare il posto disponibile al Socio primo in graduatoria, la cui imbarcazione abbia misure "adeguate" a tale posto.

Per "adeguatezza" si intende che la superficie espressa dal prodotto della lunghezza fuori tutto per la larghezza massima dell'imbarcazione, parabordi stabiliti inclusi, deve occupare almeno l'80% dello spazio disponibile.

In caso di rinuncia tecnicamente ingiustificata dei primi interpellati ad un posto ritenuto adeguato dal CDS alle loro esigenze, questi verranno ricollocati, su loro specifica domanda scritta, in lista di attesa in occasione della formazione della graduatoria successiva.

In via straordinaria il CDS si riserva di assegnare provvisoriamente posti barca, anche al di fuori della graduatoria prevista, esclusivamente per motivi di particolare e comprovata pubblica utilità o precipuo interesse della Sezione. Tale assegnazione potrà anche avvenire in favore di soci che si siano resi particolarmente meritevoli per l'attività da loro svolta in favore della sezione. Detta deliberazione potrà essere assunta anche difformemente da quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 28 – Rinuncia al posto barca.

Il Socio che per motivi personali rinuncia al posto barca assegnatogli, deve darne comunicazione al CDS con 60 giorni di anticipo.

Il posto lasciato libero viene assegnato al Socio primo in graduatoria avente una imbarcazione di dimensioni compatibili con quelle del posto vacante.

L'assegnazione del posto barca resosi libero al Socio subentrante viene effettuata come

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

prescritto dal precedente articolo e produce quindi gli stessi obblighi ed effetti sulla posizione in graduatoria e sulla lista di attesa in caso di rinuncia al subentro.
La regolazione economica in caso di rinuncia (rimborsi e costi) viene sulla base di quanto previsto sul punto dal presente Regolamento.

Art. 29 – Rinuncia al posto barca per causa di forza maggiore.

Se un Socio è costretto a rinunciare al posto barca per una oggettiva causa di forza maggiore, quali ad esempio impossibilità o pericolosità di manovra o insicurezza di ormeggio, e questa causa venga riconosciuta fondata in seguito ad indagine conoscitiva tecnico/pratica o peritale dal CDS, il posto assegnato sarà giudicato incompatibile con le caratteristiche della unità da diporto del Titolare.

Detto posto verrà quindi assegnato al Socio proprietario di un'unità per la quale non sussistano i predetti problemi e che sia disposto a subentrare, seguendo le modalità di cui al precedente art. 27, e quindi con la produzione degli stessi obblighi ed effetti in relazione alla posizione in graduatoria e in lista di attesa qualora il Socio rinunci al subentro.

Il Socio costretto a rinunciare al posto barca per riconosciuta causa di forza maggiore riprenderà il posto a suo tempo regolarmente acquisito in graduatoria.

Il Socio costretto a rinunciare per causa di forza maggiore permarrà nella graduatoria in cui verrà reinserito in vista della prossima disponibilità di posto a meno che (come qualsiasi altro Socio assegnatario effettivo di posto barca), nelle graduatorie successive all'anno della forzata rinuncia, non ricada in una delle condizioni previste dall' art. 4, punti: 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) -7) -8) e 9).

La regolazione economica in caso di rinuncia per causa di forza maggiore avviene in conformità quanto specificamente stabilito in prosieguo dal presente Regolamento.

Art. 30 – Decesso del Socio Titolare.

L'assegnazione del posto barca in caso di decesso del Socio titolare è confermata per l'anno in corso, salvo espressa rinuncia, a favore del successore "mortis causa" del defunto nella proprietà dell'imbarcazione, purché coniuge o parente entro il 2° grado. Nell'ipotesi di unione civile o convivenza di fatto, quanto previsto per il coniuge o parente entro 2° grado, si estende al partner o convivente ove tale stato venga comprovato da certificazione rilasciata dal comune di residenza della coppia.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità, per ottenere la conferma dell'assegnazione per l'anno successivo deve tesserarsi, qualora non lo sia già, come Socio Ordinario della Sezione e adempiere a tutti gli obblighi previsti per il Socio assegnatario.
In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi legittimi, Soci della Sezione, oppure qualora l'erede non possa essere accettato quale Socio secondo quanto stabilito dai Regolamenti in vigore, l'assegnazione decade.

Art. 31 – Termini di occupazione

Il Socio al quale viene assegnato un posto barca ha tempo fino a un mese per occuparlo dalla data dell'assegnazione; trascorso tale termine perde il diritto, a meno che non venga accolta dal CDS, una motivata richiesta di proroga.

Il Socio, nuovo assegnatario, che preveda di non occupare il posto durante tutto o parte del primo semestre di assegnazione, deve attenersi strettamente alla normativa di cui al successivo art. 34 del presente Regolamento (ormeggi temporanei).

Il Socio nuovo assegnatario è tenuto comunque al pagamento del posto e del canone di ormeggio a partire dalla data di assegnazione, sia che occupi il posto o che non lo occupi.

Art. 32 – Variazioni del posto barca

Per soddisfare le richieste scritte di Soci che desiderano cambiare la posizione di ormeggio o le dimensioni del proprio posto barca, viene compilata un'apposita lista con precedenza basata esclusivamente sull'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le richieste elencate in detta lista hanno priorità rispetto a quelle che figurano nella lista di attesa o nella graduatoria per l'assegnazione del posto barca.

Dell'accoglimento della richiesta variazione verrà data risposta scritta al socio interessato.

In caso di rinuncia o accettazione della soluzione proposta, da comunicarsi per iscritto dal socio entro 10 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, il socio, previa nuova domanda scritta, verrà ricollocato in coda alla lista "variazioni del posto barca". La mancata comunicazione scritta del socio costituirà tacita rinuncia.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art. 33 – Variazioni di autorità e rimozioni.

Il CDS ha facoltà di variare i posti di ormeggio assegnati, qualora subentrino necessità di carattere tecnico e/o organizzativo, invitando il Socio, con comunicazione scritta a mezzo pec. e/o raccomandata AR, a spostare la propria imbarcazione nel nuovo posto, indicando un tempo ragionevole non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla ricezione della raccomandata per l'esecuzione dello spostamento.

In caso di inadempienza, il CDS opererà direttamente lo spostamento, con la stessa procedura da adottare qualora l'imbarcazione debba essere spostata forzosamente per decadenza dell'assegnazione del posto, addebitandone le spese al Socio.

Con la sottoscrizione dei moduli standard 2025, il socio accetta l'obbligo di liberare il posto entro **7 giorni dalla revoca**. Passato questo termine, la Sezione applicherà direttamente una penale pecuniaria pari al **doppio della tariffa giornaliera** per ogni giorno di occupazione abusiva, oltre all'addebito dei costi di rimozione, trasporto e deposito.

Art. 34 – Ormeggi temporanei.

Qualora il Socio preveda di non occupare, per un certo periodo di tempo, il posto assegnatogli, è tenuto a darne notizia al CDS che, tramite il Consigliere Mare e/o il Comitato Tecnico potrà utilizzarlo a sua discrezione in tale periodo.
In particolare dovranno essere osservati i seguenti criteri:

a. Per periodi di assenza superiori alle 48 ore, qualora il Socio assegnatario si assenti per un periodo di durata fino ad un mese, il posto rimasto libero verrà esclusivamente concesso ad un Socio della L.N.I. della Sezione di Monfalcone che verrà considerato, a tutti gli effetti compreso quelli economici, quale Socio in transito, oppure ad un Socio di altra Sezione della L.N.I. che sia effettivamente in transito. In ogni caso, il Socio assegnatario temporaneo dovrà essere prontamente reperibile in zona oppure effettivamente presente in barca e con quest'ultima comunque in condizione di muovere a motore.

b. Per periodi maggiori ad un mese di assenza del Socio titolare, si potrà procedere al temporaneo affidamento del posto barca ad altro Socio della Sezione di Monfalcone con modalità da valutarsi, caso per caso, da parte del CDS e del Consigliere Mare. In ogni caso ciò dovrà avvenire previo impegno scritto del

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Socio in affidamento temporaneo a lasciar libero il posto con breve preavviso. In caso di mancata osservanza dell'invito allo sgombero del posto nei termini temporali stabiliti da CDS, previa formale diffida, si provvederà allo spostamento dell'imbarcazione con le modalità del precedente art. 33.

c. Le imbarcazioni in transito, e quelle che occupano un posto in affidamento temporaneo come specificato sopra, sono tenute all'obbligo della registrazione presso la Segreteria della Sezione, e sono soggette al pagamento di una quota giornaliera stabilita dal CDS a titolo di rimborso per i servizi forniti.

Art. 35 – Durata ormeggi temporanei di transito.

Agli ormeggi riservati al transito sono ammesse le imbarcazioni ospiti di misura compatibile con le misure degli ormeggi disponibili.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.

Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, e può essere prorogata dal CDS e dal Consigliere Mare qualora la situazione lo richieda o in caso di ulteriore disponibilità dell'ormeggio.

Le imbarcazioni ospiti sono soggette al pagamento di una quota giornaliera come specificato nel precedente articolo, punto c).

Art. 36 – Ospiti.

Sono ospiti:

a. I Soci di altre Sezioni della Lega Navale Italiana di passaggio a Monfalcone, purchè espongano il guidone sociale e previa esibizione del Certificato di iscrizione al Naviglio L.N.I.

b. I Soci dei Club Nautici Italiani di passaggio a Monfalcone, i quali hanno la possibilità di ormeggio, sempre che vi siano posti disponibili, ma limitatamente ad una sola visita all'anno.

c. Le imbarcazioni da regata e sportive della Marina Militare con equipaggio composto da personale in S.P.E.

Art. 37 – Gestione economica, patrimoniale e assicurativa- Generalità.

La Sezione procede alla costruzione a all'allestimento di impianti a mare, nell'ambito

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

degli spazi ottenuti in concessione demaniale, con lo scopo di attivare ormeggi attrezzati di servizi (acqua, energia elettrica, impianti di sicurezza e salvataggio ecc.) ad uso esclusivo di imbarcazioni da diporto di proprietà dei Soci della Sezione stessa, e iscritte al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana.
Le risorse economiche necessarie per eseguire le opere di cui sopra vengono reperite con il finanziamento dei Soci primi assegnatari e con il pagamento dei canoni annuali. Le quote di prima assegnazione e i canoni annuali, sono stati determinati a suo tempo, per permettere alla Sezione di assumersi notevoli impegni economici e cioè i mutui bancari per la realizzazione di nuovi pontili e la costruzione della nuova Sede Sociale. Tali impegni sono stati accolti dagli Istituti di Credito, anche nella considerazione che avevano garanzie costituite sia dalla Concessione demaniale scadente nel 2033, sia dalle proiezioni delle entrate in denaro costituite dalle quote di primo ingresso che dai canoni annuali che furono stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Non sarà possibile, pertanto e fino al 2033 che coincide con il termine della Concessione Demaniale e la scadenza dei mutui accesi, l'applicazione del comma a. dell'art. 4 del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche delle Strutture Periferiche della LNI ed. 2024.
Dette quote e canoni - eventualmente e solo con il consenso dell'Assemblea dei Soci – potranno solo aumentare; aumento che potrà essere determinato da situazioni geopolitiche che influenzeranno il mercato e le conseguenti decisioni sui tassi d'interesse.
Qualora si rendano disponibili altre fonti di finanziamento, quali contributi della Presidenza Nazionale, contributi Regionali o di altri Enti, banche ecc. questi, in linea di principio verranno impiegati nella realizzazione di opere interessanti tutti i Soci per l'incremento del patrimonio e/o per le attività sociali, ferma restando la possibilità di usare dette somme fondi per la costruzione di opere a mare destinate a nuovi ormeggi. In tale caso i fondi dovranno essere reintegrati, con modalità fissate di volta in volta dal CDS, dai soli Soci assegnatari.

Si considerano beni di interesse generale, e quindi a favore di tutti i Soci indistintamente: i mezzi di comunicazione, di soccorso/appoggio in mare e tutte le sistemazioni di salvataggio e di sicurezza, nonché le imbarcazioni specifiche, la attrezzature a mare e a terra e gli strumenti didattici da impiegare per l'addestramento dei gruppi giovanili/sportivi, per i corsi di patenti nautiche e per le attività culturali, le aree comuni a verde, gli uffici e i servizi, il bar/ristorante, gli impianti tecnologici e le strutture di sicurezza.

Art. 38 – Modalità di prima assegnazione del posto barca.

Il CDS comunica al Socio l'avvenuta assegnazione del posto barca mediante pec e/o

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

lettera raccomandata AR, invitandolo contestualmente a comunicare, con lo stesso mezzo entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata, l'accettazione del posto e l'impegno a provvedere al versamento della quota stabilita entro il limite di tempo fissato dal CDS, nonché al pagamento del canone annuale di ormeggio;

Il mancato invio della comunicazione di accettazione e/o il mancato versamento della quota dovuta per l'assegnazione del posto barca nel termine temporale stabilito dal CDS, salvo diverso accordo scritto con il CDS per una proroga o rateizzazione del pagamento, producono la decadenza dell'assegnazione;

Il Socio che perde la prima assegnazione per una delle cause di cui al precedente comma 2. o che rifiuti l'assegnazione del posto per motivi non ritenuti validi dal CDS, viene ricollocato, su sua domanda scritta, in lista di attesa e rimane escluso dalla graduatoria fino alla formazione della graduatoria successiva.

Se i motivi di rinuncia alla prima assegnazione sono ritenuti giustificati dal CDS, il Socio mantiene la posizione occupata in graduatoria al momento della comunicata rinuncia.

Art. 39 – Dei costi iniziali a carico dei Soci primi assegnatari.

Il costo iniziale del posto barca, che sarà sostenuto dai Soci primi assegnatari, sarà capitalizzato in 5 anni.

La somma versata, detratti gli anni di utilizzo (o frazioni di anno non inferiori al mese), verrà rimborsata al Socio che rinunciasse al posto barca prima della scadenza dei 5 anni. Il canone annuale di ormeggio non è rimborsabile.

La liquidazione dei rimborsi di cui al precedente comma 2. a favore dei rinunciatari, sarà in ogni caso effettuata entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello della rinuncia.

Art. 40 – Dei costi successivi a carico dei Soci subentranti.

Le modalità di assegnazione del posto barca ai Soci subentranti avvengono come disposto al precedente art. 38, commi 1 – 2 – 3 e producono i medesimi effetti, decadenza inclusa.

I Soci subentranti dovranno versare, nella sua interezza, il costo del posto barca così

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

come rideterminato dal CDS, entro il limite temporale di volta in volta fissato dal CDS, variabile fra 30 e 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e il canone annuale di ormeggio. È fatta comunque salva la possibilità della concessione di proroghe e rateizzazioni da parte del CDS.

Art.41 – Anticipo di finanziamento.

In occasione della progettazione di nuovi posti barca, e prima dell'avvio dei relativi approvvigionamenti e lavori, il CDS ha facoltà di assegnare, i posti da costruire ai proprietari di barca in lista di attesa secondo l'ordine di graduatoria, e di richiedere loro il versamento anticipato, salvo conguaglio, del costo approssimativo calcolato in base al progetto esecutivo, del costruendo posto barca a ciascuno assegnato.
Qualora il Socio interpellato non voglia effettuare il versamento anticipato, manterrà inalterato il suo posto in graduatoria ma verrà escluso dalla assegnazione dei nuovi posti barca realizzati con i versamenti volontari anticipati dagli altri Soci i quali avranno pertanto diritto di precedenza nell' assegnazione degli stessi, qualunque sia lo loro posizione in classifica.

Art. 42 – Ampliamento delle strutture a mare.

Nel caso di ampliamento delle strutture a mare per la creazione di nuovi posti barca, il CDS provvederà al ricalcolo del costo di tutte le nuove assegnazioni; tale costo verrà applicato, indipendentemente dalla collocazione fisica, a tutte le nuove assegnazioni.

Art. 43 – Canone annuale di ormeggio.

Il canone annuale di ormeggio stabilito dall'Assemblea dei Soci, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, comunque non oltre il 30 giugno salvo l'applicazione di penalità che arrivano fino alla decadenza del diritto al posto barca come meglio specificato al successivo articolo.

Il canone, determinato da specifica delibera del CDS, è costituito da una quota definita in base alla superficie convenzionale dell'imbarcazione, calcolata in base alla lunghezza fuori tutto per la larghezza in concessione compresi i parabordi, espressi in metri. Il canone annuale di ormeggio non è rimborsabile.

Art.44 – Spese gestione strutture nautiche.

Il Socio assegnatario deve partecipare annualmente e, fin dal momento

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

dell'ottenimento del posto barca, alle spese per la gestione delle strutture nautiche.

I ritardi nei pagamenti comporteranno una penale in misura del 10% per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile, del 20% per i pagamenti effettuati entro il 30 maggio e del 50% per i pagamenti effettuati nel mese di giugno.

Il Socio assegnatario che non abbia provveduto al pagamento del canone e della relativa penalità entro il 30 giugno, salvo proroga concessa dal CDS, perde a tutti gli effetti il diritto al posto barca e viene ricollocato, su sua domanda scritta, in lista di attesa con inserimento nella graduatoria successiva a quella in vigore.

Art. 45 – Frazionabilità del canone annuale di ormeggio.

Nel caso in cui la prima assegnazione del posto barca avvenga nel primo semestre dell'anno, il canone annuale di ormeggio è dovuto per intero.

Se la prima assegnazione avviene nel secondo semestre dell'anno, è dovuto nella misura del 50% del canone annuale di ormeggio.

Negli gli anni successivi a quello della prima assegnazione, il canone annuale di ormeggio non è frazionabile ed è dovuto per intero, anche se, per qualsiasi motivo, l'assegnazione dovesse durare meno di un anno.

Art. 46 – Disciplina assicurativa.

La Sezione non assume alcun obbligo di sorveglianza, le imbarcazioni-natanti sono ormeggiate a rischio e pericolo dei proprietari.

La Sezione ed il CDS sono comunque esonerati da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti alle persone o alle cose che dovessero verificarsi durante l'ormeggio, il transito e la permanenza a qualsivoglia titolo nonché per qualsiasi attività svolta sui pontili e sulle imbarcazioni ormeggiate sia da parte dei Soci che dei loro ospiti.

L'imbarcazione, che risultasse priva di valida assicurazione, verrà sospesa dal diritto di ormeggio, con ordine di allontanamento immediato fino alla avvenuta regolarizzazione della polizza.
L'allontanamento avverrà con le procedure previste dal presente Regolamento in caso di mancata ottemperanza all'ordine di sgombero, e tale comportamento sarà oggetto anche di procedimento disciplinare.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

I danni derivanti da cause imputabili a difettoso ormeggio fisso dei pontili o cedimenti strutturali degli stessi sono coperti da apposita assicurazione nel mentre dei danni causati a persone e cose anche di terzi, derivanti da un cattivo ormeggio dell'unità o da comportamenti comunque imperiti, risponderà esclusivamente il proprietario dell'imbarcazione.

Art. 47 – Patrimonio.

I Soci anche se contribuiscono finanziariamente, a qualsivoglia titolo, alla realizzazione del patrimonio sociale, sia mobiliare che immobiliare, a terra o a mare, non acquistano alcun diritto di proprietà sullo stesso, che resta integralmente acquisito al patrimonio della Lega Navale Italiana.

NORME PER L'UTILIZZO DELLO SCIVOLO A MARE E DELLE AREE DESTINATE AD OSPITARE DERIVE E NATANTI PRESSO LA BASE NAUTICA.

Art. 48 – Finalità

L'utilizzo dello scivolo a mare e delle aree destinate alla sosta di derive e natanti presso la base nautica della Lega Navale Italiana, Sezione di Monfalcone, sono soggetti alle seguenti norme.

Art. 49 – Aree destinate alla sosta.

Le aree destinate alla sosta delle derive e natanti sono quelle a tal fine individuate e destinate dal CDS.

Art. 50 – Graduatoria per le assegnazioni annuali.

L'assegnazione degli spazi di sosta per i natanti avverrà annualmente da parte del CDS della Sezione sulla base di una graduatoria delle domande pervenute entro il 30 novembre dell'anno precedente, graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

a. anzianità di iscrizione alla Sezione;

b. durata di sosta del natante e/o imbarcazione, nel senso che verranno tenute prioritariamente in considerazione le richieste di assegnazione annuale rispetto a quelle di durata inferiore.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

In caso di parità, il Consiglio si avvarrà dei punteggi attribuiti ai sensi del vigente Regolamento per l'assegnazione dei posti barca; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Qualora, una volta formata la graduatoria per l'assegnazione degli spazi, si riscontrasse una ulteriore disponibilità degli stessi, si procederà alla loro assegnazione a favore anche di Soci che avessero inoltrato l'istanza successivamente al 30 novembre, o di Soci di altre Sezioni della L.N.I., secondo le modalità di cui al comma precedente.

L'assegnazione degli spazi di sosta per le derive avverrà, sino ad esaurimento, con i criteri di cui ai commi precedenti, ma con priorità per i Soci in minore età e/o praticanti la vela a livello agonistico.

Ad avvenuta formazione delle graduatorie in base alle istanze regolarmente pervenute, nel caso risultassero inutilizzati in tutto o in parte spazi riservati alla categoria dei natanti o quella delle derive, si provvederà alla concessione degli spazi liberi a favore delle eventuali istanze in esubero relative all'altra categoria.

Art. 51 – Modalità di utilizzo.

Le operazioni di varo e alaggio delle derive e dei natanti dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, avendo cura di non intralciare il libero passaggio degli utenti della base nautica. Una volta ultimate le operazioni di varo e alaggio i carrelli e/o le imbarcazioni dovranno essere riposti negli spazi loro assegnati.

E'fatto divieto di eseguire manutenzioni a imbarcazioni e carrelli che possano in qualsiasi modo provocare inquinamento (ad esempio rimozione di vernici). Qualsiasi rifiuto prodotto o riconducibile alla sosta delle imbarcazioni dovrà essere rimosso e smaltito a cura degli interessati al di fuori della Base nautica.

Nelle operazioni di varo e alaggio i soci cureranno con la massima attenzione di non arrecare danno alle imbarcazioni ormeggiate nelle adiacenze dello scivolo, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, e tenendo la Sezione sollevata e garantita in caso di danni arrecati a terzi. Al riguardo, in uno con la richiesta di assegnazione dello spazio, i Soci provvederanno a rilasciare idonea dichiarazione di assunzione di responsabilità indirizzata al Presidente della Sezione.

Nel caso di utilizzo dello scivolo di alaggio in occasione delle attività di scuola vela, o

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

di supporto alle attività nautiche della Sezione, i Soci avranno cura di non intralciare in alcun modo lo svolgimento di dette attività.

Art.52 – Utilizzo degli spazi assegnati.

Gli assegnatari avranno cura di non occupare superfici in esubero rispetto a quelle assegnate e di non lasciare in deposito nei natanti serbatoi e/o contenitori di carburante, se non di tipo omologato.
Durante il periodo di sosta, gli assegnatari avranno cura di assicurarsi che i carrelli siano bloccati (freno a mano o zeppe sotto le ruote) in modo tale che non possano accidentalmente spostarsi o ruotare.

Tutti i natanti dovranno essere assicurati per i danni eventualmente arrecati a terzi, e analoga assicurazione R.C.T. dovrà essere in corso di validità per quanto riguarda i carrelli stradali.

Art. 53 – Assegnazioni temporanee.

Durante i periodi di scarsa frequenza della Base nautica da parte dei Soci (15 ottobre - 15maggio), in via sperimentale, e salva diversa determinazione del CDS, potranno essere rilasciate, a insindacabile giudizio dei Consiglieri Mare e Sede specifiche autorizzazioni alla sosta di imbarcazioni negli spazi usualmente destinati al parcheggio delle automobili.

I Soci in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma si dovranno rigorosamente attenere alle disposizioni del presente Regolamento e dei Consiglieri Mare e Sede e dovranno rimuovere le loro imbarcazioni entro 24 ore dalla richiesta, anche telefonica, per sopravvenute esigenze della Sezione.

Art. 54 – Utilizzo giornaliero.

È consentito l'utilizzo giornaliero dello scivolo per il varo e alaggio delle imbarcazioni anche ai Soci non assegnatari degli spazi, con l'avvertenza che, in caso di affollamento dei parcheggi auto nei periodi di alta frequenza della Base nautica o di manifestazioni organizzate dalla Sezione, i carrelli porta imbarcazioni dovranno essere sistemati secondo le indicazioni che saranno fornite dai Consiglieri Mare e/o Sede, o dal Nostromo. In loro assenza, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area della Base nautica.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme di cui ai precedenti art. 51 e 52.

Art. 55 – Tariffe.

Le assegnazioni annuali e temporanee sono assoggettate ad un canone annualmente deliberato dall'Assemblea dei Soci. Restano gratuiti il deposito nonché l'utilizzo giornaliero dello scivolo per le derive utilizzate da Soci di minore età e/o praticanti lo sport della vela a livello agonistico, limitatamente alle derive utilizzate per tale scopo.

Art. 56 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si fa espresso rinvio alle norme tutte in vigore per l'utilizzo della Base nautica e la frequenza della Sede sociale.

NORME PER SOCI ARMATORI: PROMOZIONE ISCRIZIONE SOCI FAMILIARI - FIGURA DEL SOCIO FREQUENTATORE - USO DELLA BASE NAUTICA - INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO.

Art. 57.

L'assegnazione del posto barca attribuisce al Socio soltanto il diritto di occupare, con la propria imbarcazione, il posto assegnatogli. Il Socio assegnatario deve munire l'imbarcazione di idonee cime di ormeggio, parabordi e quant'altro necessario per evitare danni alle altre imbarcazioni e alle strutture di ormeggio.

Il Socio assegnatario inoltre deve mantenere l'imbarcazione sempre in condizioni di efficienza e idoneità alla navigazione nonché seguire le istruzioni impartite in merito dal CDS. In difetto il CDS può deliberare la decadenza del Socio dalla assegnazione ed ingiungere la rimozione e l'allontanamento dell'imbarcazione.

Art. 58.

Il Socio Armatore, in virtù dell'Art.6 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, anche per aumentare quello che è lo spirito di appartenenza della LNI, cerca di far iscrivere presso la Sezione i suoi Familiari che frequentano con lui la Sezione stessa.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art 59.

A fianco del Socio Familiare e con lo stesso principio del combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, viene sancita la figura del Socio "Frequentatore." Esso corrisponde al Socio iscritto alla LNI che appartiene ad un'altra Sezione, in particolare a quelle di Terra, che non avendo una propria base in mare si devono affidare comunque alle disponibilità delle altre Sezioni che hanno una base nautica. Ciò si rende necessario per far usare tutte le strutture, le attrezzature (Canoe, Kayak, Derive ecc) e beneficiare dei servizi della nostra Sezione a tutti quei Soci che desiderano frequentare la Sezione spesso e non saltuariamente. Al Socio Frequentatore verrà applicata una quota di partecipazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in funzione dell'utilizzo della struttura.
Il Socio "Frequentatore" non potrà votare nelle assemblee indette dalla Sezione Ospitante.

Art. 60.

L'accesso ai pontili è riservato ai Soci proprietari delle imbarcazioni ormeggiate, agli altri Soci e agli invitati purché accompagnati da un Socio. I minorenni, sia familiari di Soci che ospiti, devono essere sempre accompagnati e sorvegliati sui pontili da chi ne ha l'affidamento.

Art. 61 .

La buona conservazione dei pontili, l'igiene e il decoro degli stessi sono affidati all'educazione ed al buon senso di tutti i Soci i quali debbono altresì tenere sempre, tra di loro, un comportamento di assoluto reciproco rispetto; un tanto in ossequio allo spirito che deve animare in ciascuno l'appartenenza alla L.N.I..

Art. 62.

Le immondizie liquide o solide, i rifiuti di qualsiasi genere, i residuati delle lavorazioni, gli oli esausti e le batterie esaurite devono essere portati da chi li ha prodotti, con mezzi propri e in appositi contenitori, al di fuori della base nautica in luoghi idonei.

Art. 63.

È vietato depositare sui pontili oggetti o attrezzature non riguardanti l'uso delle unità.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Il deposito dei tender deve essere strettamente limitato al tempo necessario per il gonfiamento/sgonfiamento e per l'asporto.

Art. 64.

In caso di maltempo di particolare intensità, i Soci assegnatari o i proprietari delle imbarcazioni in transito sono tenuti a presentarsi in loco (o, in caso di assenza ad inviare persona di loro fiducia, autorizzata per iscritto), per verificare lo stato delle loro imbarcazioni, l'idoneità e la tenuta degli ormeggi, nonché per prendere tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la messa in sicurezza delle unità.

Nel caso in cui tali provvedimenti fossero urgenti ed il Socio o il proprietario dell'unità in transito non fossero rintracciabili, il CDS, anche tramite il Consigliere Mare, il Nostromo e il Comitato Tecnico è comunque autorizzato ad adottare le necessarie misure addebitando al socio/proprietario le eventuali spese sostenute per i materiali e per la mano d'opera necessaria.

A detti interventi, effettuati in caso di assenza, irreperibilità o mancata presenza del Socio o proprietario dell'unità in transito, non sono comunque obbligati né gli organi né i dipendenti della Sezione. Ne consegue che alcuna responsabilità potrà essere attribuita alla Sezione ed alle persone sopra citate per qualsivoglia tipo di danno subito dalle unità.

Art. 65.

Sono escluse dallo specchio acqueo sociale, previo ordine di rimozione, (fermo il diritto del Socio al posto barca) le unità la cui manutenzione risultasse trascurata e quindi non rispettosa del decoro della Sezione e delle regole marinaresche, o che, per inidoneo ormeggio, rappresentassero un pericolo per le altre unità ormeggiate.

Art.66.

Tutti i Soci devono responsabilmente evitare qualsiasi molestia agli altri soci e ospiti in particolare evitando l'ascolto di musica a volume elevato durante le ore notturne, dalle ore 22 alle ore 7 e durante il riposo pomeridiano dalle 14 alle 16, evitando altresì schiamazzi ed in genere ogni altro comportamento che possa arrecare disturbo. È vietato infine salire sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la propria (salvo casi di emergenza). Non è consentito, all'ormeggio, utilizzare il motore con marcia innestata.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art. 67.

Devono essere rispettate tutte le vigenti norme antincendio ed in particolare:

a. le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere depositate in contenitori metallici; il loro quantitativo a bordo deve essere comunque limitato a quantità minime.

b. eventuali riserve di carburante, in quantità limitata specie in caso di benzina, vanno conservate in taniche omologate (norme CEE) per carburanti.

c. è tassativamente vietato accendere fuochi o altro sui pontili o sulle opere a terra e adoperare griglie o altri mezzi di cottura cibi sui pontili.

d. prima della messa in moto del motore a benzina si deve provvedere all'areazione del vano motore.

e. prima dell'ormeggio va controllato che non esistano residui di idrocarburi in sentina e che non avvengano versamenti degli stessi in acqua.

f. il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve, di norma, essere effettuato presso le stazioni di servizio; nell'ambito dello specchio acqueo sociale è consentito il solo rabbocco dei serbatoi nel caso di effettivo bisogno e con le idonee cautele.

g. i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati.

h. gli estintori di bordo devono essere carichi e revisionati a norma di legge.

Art. 68.

Eventuali lavori eseguiti all'ormeggio non devono arrecare fastidio ai vicini, non deteriorare o insudiciare i pontili o lo specchio acqueo circostante. In caso di versamento di idrocarburi in acqua o sui pontili, il Socio responsabile deve prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere il danno e, provvedendo ove necessario, alla pulizia del pontile con idonei detergenti.

34074 Monfalcone - Via Dell'Agraria, 54 - Tel.: 0481 484564 - E-Mail: monfalcone@leganavale.it

Art. 69.

Fatto salvo quanto previsto dalla specifica vigente normativa nel merito, sono comunque vietate ai Soci assegnatari le salite e l'esecuzione di lavori in testa d'albero della loro imbarcazione o natante.

Art. 70.

I consumi di energia elettrica devono essere limitati al massimo ed il cavo elettrico, dalla presa di corrente fino all'unità, non deve presentare interruzioni o usure.

Il Socio o proprietario, in caso di allontanamento dalla base nautica, deve sempre staccare il cavo elettrico di collegamento dalla presa di corrente sul pontile.

Il consumo di acqua deve essere contenuto allo stretto necessario e durante il lavaggio dell'unità deve essere prestata la massima attenzione a non bagnare oggetti di terzi.

Art. 71.

Quando l'unità è lasciata incustodita, le valvole delle prese a mare devono essere chiuse.

ALLEGATI:

- **REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE BASI NAUTICHE E DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA EDIZIONE 2024;**
- **RATIFICA PRESIDENZA Naz., Prot. Nr. LNIPN/RM/2026/0002178/EU datata 11/11/2026.**

ALLEGATO: Regolamento Base Nautica - Sezione di Monfalcone - Edizione 2026

LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE

---- Ns. Rif. Protoc. LNIPN/RM/2024/0002463/EU 09/12/2024 ----

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE BASI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA LNI

INDICE

PREMESSA pagina 3

Capo I Principi generali pagina 4

1. Pubblicità e trasparenza pagina 4

2. Posti provvisori e ospitalità pagina 4

3. Assegnazioni riservate ai disabili pagina 5

4. Quota sociale per il posto barca . pagina 5

Capo II Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca pagina 6

5. Titolarità dell'assegnazione pagina 6

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni pagina 6

7. Regime proprietario dell'unità da diporto pagina 6

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento pagina 7

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali..... pagina 7

10. Inalienabilità del posto barca pagina 8

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi pagina 8

12. Effetti dei provvedimenti disciplinari pagina 8

Capo III Graduatoria di merito pagina 9

13. Graduatoria di merito..... pagina 9

14. Presentazione della domanda..... pagina 10

15. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi. pagina 10

16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria pagina 10

17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato pagina 11

18. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi pagina 11

Capo IV Decadenza dall'assegnazione del posto barca pagina 11

19. Cause di decadenza..... pagina 11

Capo V Disposizioni finali. pagina 12

20. Norme di rinvio pagina 12

21 Obbligo applicazione e sanzioni pagina 12

22 . Entrata in vigore. Prima applicazionepagina 12.

Appendice A domanda ormeggio in transito

Appendice B tabella dei punteggi

Appendice C domanda posto barca

Appendice D dichiarazione attività svolta

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le strutture periferiche, istituite ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le Sezioni della Lega Navale Italiana che dispongano di basi nautiche e disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza dei soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio in acqua o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Le presenti disposizioni, in relazione ai principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento allo Statuto, disciplinano in particolare:

a) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità, nonché il divieto assoluto per il socio assegnatario del posto barca, di utilizzare la propria unità per "*attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere in favore di enti, associazioni, circoli o altri soggetti diversi dalla LNI, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica*" (art. 34 co.3 del Regolamento allo Statuto);

b) l'espresso divieto di concessione dell'ormeggio o del rimessaggio a tempo indeterminato, onde consentire a tutti i soci di poter accedere al posto barca;

c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio secondo le specificità di ogni singola Sezione in conformità con il presente Regolamento;

e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto per assecondare l'attività sociale della propria S.P. mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;

f) la decadenza dall'assegnazione;

g) la formale accettazione dell'obbligo di versamento delle quote per ormeggio con le modalità e tempi stabiliti dal CD della Struttura periferica secondo quanto espressamente previsto nella richiesta di assegnazione di posto barca (Appendice C) al presente Regolamento.

Capo I
Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Struttura periferica che dispone di posti barca in acqua o di stazionamento a terra deve:

a) indicare la composizione dei posti ai pontili e sui piazzali (numero/tipo posti barca) che possono essere:
 1) assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci secondo quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
 2) destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali), collocati al di fuori della graduatoria di merito;

b) confermare, nel caso non vi siano rilevanti modifiche ai posti barca disponibili, ovvero aggiornare annualmente con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, collegati a:
 1) dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
 2) profondità dei fondali e spazi di manovra;
 3) caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio/varo e dell'utilizzo, per questi ultimi, dei mezzi meccanici disponibili;

Il provvedimento del Consiglio Direttivo di cui al punto b) è reso noto ai soci con idonee forme di pubblicità.

2. Posti barca provvisori e ospitalità

Il socio assegnatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza superiori alle 48 ore, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica come di seguito regolamentato.

Con determinazione del C.D. di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche riservano, in base alle concessioni e agli ormeggi disponibili, uno o più posti barca, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale. Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente presso la stessa struttura periferica per tre giorni di sosta nell'arco dell'anno solare, fatto salvo un contributo forfettario minimo eventualmente richiesto per i servizi assicurati (corrente, acqua, docce) che in ogni caso non potrà essere superiore alla quota di 10/€ giorno.

In caso di sosta superiore ai tre giorni, potrà essere richiesta al socio in transito la quota giornaliera per il posto barca stabilita per i soci dalla Sezione ospitante.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso una sede nautica, dovranno preannunciare con congruo anticipo – salvo casi di forza maggiore dovuti a condizioni meteo avverse ovvero problematiche di ordine tecnico - il loro arrivo e, una volta autorizzati all'ormeggio, saranno tenuti a compilare un modello di richiesta di transito (*Appendice A*) al presente Regolamento esibendo i documenti richiesti.

Per quanto superfluo, il socio armatore deve essere a bordo dell'imbarcazione ospitata.

L'ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni, regate e/o eventi istituzionali sarà regolamentata, nell'osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, attraverso apposite delibere del CD e/o Determine del Presidente che può delegare un Consigliere della SP.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana e in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare ai soci armatori disabili iscritti alla struttura periferica, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti barca). Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. applicherà una procedura privilegiata al di fuori della graduatoria di merito.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le strutture periferiche dovranno rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso la titolarità del posto barca riservato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile.

È fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

È parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione riservata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che:

a) in conformità al Regolamento allo Statuto, le S.P. possono applicare al Socio, alla prima assegnazione, una quota straordinaria una tantum per concorso alle spese di acquisto, esercizio e manutenzione delle strutture della base nautica, in misura proporzionale al canone annuo dell'imbarcazione ma non superiore al doppio del canone annuo medesimo;

b) in caso di rinuncia o mancato rinnovo dell'assegnazione di ormeggio è riconosciuta, nei primi 5 anni, la restituzione della quota straordinaria di cui sopra in rapporto alle annualità non usufruite

nella misura del 20% annuo della quota versata al momento dell'assegnazione. Dal sesto anno in poi non si ha diritto ad alcun tipo di restituzione e in caso di nuova richiesta di assegnazione di posto barca si dovrà versare nuovamente la quota straordinaria una tantum;

c) in caso di rinuncia al posto barca da parte del socio non è prevista alcuna restituzione del rateo della quota annua non usufruita; viceversa in caso di revoca della assegnazione il Consiglio Direttivo può autorizzare la restituzione della quota parte del canone annuo residuale;

d) nei casi di forza maggiore, laddove la struttura periferica non fosse in grado di assicurare gli ormeggi ai soci aventi diritto per una durata superiore a sei mesi, è prevista la restituzione delle quote versate in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione;

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'unità di sua proprietà.

L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro socio per nessun motivo. Familiari in linea diretta o collaterale, purché soci della LNI, possono disporre dell'unità salvo quanto previsto dall'art. 3.

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio titolare dell'assegnazione al comproprietario.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

È tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà l'unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di comodato, di locazione, di affitto, con la sola eccezione del leasing nautico.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento (atto di acquisto o contratto di compravendita) o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è posseduta, corredata da ogni altra utile documentazione. In caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio di maggioranza o paritario che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

b) per le unità immatricolate invece il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la titolarità della stessa.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per aspirare all'assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni (compreso quello in corso) al momento dell'assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
2. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota straordinaria una tantum di cui all'Art. 4 a);
3. essere in regola con il versamento per l'anno in corso della quota di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;
4. aver conseguito il punteggio minimo per la presentazione dell'istanza di posto barca stabilito annualmente dal C.D., salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dal C.D..
5. aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile. A tal fine, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all'atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;
6. aver presentato nei termini previsti l'istanza di assegnazione del posto barca secondo quanto previsto dal successivo art. 14, che contiene:
 a) la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto la stessa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
 b) la clausola da sottoscrivere, così come disciplinato nel successivo articolo 9, di manleva da ogni responsabilità della Struttura periferica per il furto, anche parziale, dell'unità di cui alla predetta istanza.
 c) l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

9. Esonero responsabilità della LNI e della Struttura periferica per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;
b) non rispondono di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici;
c) non assumono alcuna responsabilità in caso di danni causati da altro socio;
d) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco;

e) non assumono alcuna responsabilità nel caso di operazioni di alaggio, varo od altro con mezzi non di proprietà della Sezione. Tali operazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e avvenire a spese ed a cura del Socio assegnatario;

f) non rispondono di danni alle imbarcazioni e alle strutture derivanti da imperizia del socio assegnatario nell'ormeggio della propria imbarcazione anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

10. Inalienabilità del posto barca.

Il posto barca è assegnato in forma temporale, annuale o triennale ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 14, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con i soggetti che lo hanno rilasciato.

Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

Nel caso di assegnazione triennale, per la conferma del posto il socio è comunque tenuto a maturare annualmente i punti necessari per la graduatoria di cui al successivo art. 13.

In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote anticipate, giusto quanto previsto dal precedente art. 4, non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata nell'anno corrente salvo rinuncia degli aventi diritto, a favore degli eredi del *de cuius* entro il secondo grado, purché soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si applicano le norme dell'art. 8.

Parimenti anche il socio comproprietario del de cuius potrà utilizzare il posto barca nel solo anno corrente.

12. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al Socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per la necessaria manutenzione ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III
Graduatoria di merito
13. Graduatoria di merito

I Consigli Direttivi delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci richiedenti il posto barca. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione o il successivo rinnovo del posto barca.

Le Strutture Periferiche ~~può~~ possono prevedere diverse modalità di riconoscimento del punteggio delle attività svolte dal socio in rapporto alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte etc. a condizione che rispecchino i principi e i valori istituzionali.

Non deve essere prevista alcuna esenzione dalla partecipazione alle attività sociali, così come non possono essere previste assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D. nonchè l'attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali o ricreative, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 e nel comma seguente.

I Consigli direttivi delle strutture periferiche possono prevedere l'esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 40 anni di iscrizione continuativa alla LNI e 80 anni di età.

Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al Consiglio direttivo della struttura periferica. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi.

La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri contenuti nei Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche in conformità ai principi della tabella allegata **(Appendice B).**

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (e precedentemente autorizzate).

I punti di merito per conseguire l'assegnazione annuale sono azzerati al termine del periodo di attribuzione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 19 e 20 del presente regolamento.

14. Presentazione della domanda

Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale il socio che ha conseguito il punteggio minimo stabilito annualmente dal C.D. di cui al precedente art. 8, comma d, deve presentare apposita domanda alla struttura periferica (**Appendice C)** con modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, (**Appendice D**)

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono fissati nel giorno **15 novembre** di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della Sezione entro il **1° dicembre**, provvederà a:

a) svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci ai fini della formazione della graduatoria di merito;

b) pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;

c) comunicare anche con posta elettronica:

- le quote sociali supplementari per il rinnovo annuale ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
- la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano esclusi dalla graduatoria di merito;

d) assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.

15. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, pubblicata il **1^ dicembre** e valida per l'assegnazione nell'anno successivo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di riserva avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono formulare osservazioni, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al Presidente della struttura periferica, viene deciso dal Presidente della Struttura entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o pretestuosi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto.

16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 19, comma secondo, del presente regolamento.

17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

18. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 4 - Quota sociale per il posto barca relativamente a quanto stabilito per il versamento della quota straordinaria una tantum.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

19. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;

b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale stabilita dalla Struttura periferica e di quella per il posto barca, con le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal C.D., nonché dell'eventuale quota straordinaria a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'assegnazione, di cui al precedente articolo 4;

c) il perdurare delle condizioni di grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza e la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione, formalmente contestate dal Consiglio Direttivo;

d) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un mese dall'assegnazione, senza **giustificato motivo, comunicato per iscritto e accettato dal C.D.;**

e) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;

f) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni, alla allocazione e al rispetto delle norme di sicurezza;

g) la sostituzione effettuata dal socio della propria unità con altra non autorizzata dal Consiglio direttivo;

h) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o ai beni della Sezione;

i) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;

l) l'utilizzo dell'imbarcazione per lo svolgimento di corsi di navigazione o vela effettuati a titolo personale non autorizzati dal C.D. e in concorrenza con le attività istituzionali della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata con Determina del Presidente; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione che deciderà inoppugnabilmente.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali.

20. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento come:

a) Frequenza della sede nautica
b) Utilizzo dei servizi di banchina
c) Frequenza di familiari e ospiti dei soci
d) Utilizzo dei servizi (acqua, corrente, spogliatoi e docce ecc)
e) Gestione bar e punti di ristoro
f) Rapporti con i marinai

si fa espresso rinvio ai Regolamenti interni delle Sezioni.

21. Obbligo di applicazione e controlli

Le strutture periferiche che sono titolari di concessioni demaniali o che gestiscono a qualsiasi altri titolo posti barca sono tenute ad applicare il presente Regolamento.

I controlli sulla corretta applicazione del Regolamento nel suo complesso da parte delle Sezioni, saranno svolti dal Delegato Regionale e, in caso di inadempienza, segnalati alla Presidenza Nazionale per l'adozione dei provvedimenti del caso..

22. Entrata in vigore. Prima applicazione

Il presente regolamento verrà adottato nel 2025 per il calcolo della graduatoria di merito relativa all'anno 2026 e successivi.

APPENDICE A

RICHIESTA ORMEGGIO IN TRANSITO

Nome imbarcazione	*Yacht name* ……
Num. Iscrizione	*Register number*
……	
Bandiera	*Flag* …….
Assicurazione	*Insurance* ……..
Lunghezza f.t. metri	*Lengths in metres*……
Registro Naviglio LNI *	*LNI Register numb*……

* Le imbarcazioni iscritte al Registro del naviglio per l'anno in corso usufruiscono di tre giorni di ospitalità gratuita.

Proprietario	*Owner*……
Indirizzo	*Address* ……
Città	*City*…….....
Nazione	*Country*…….....
Documento	*Document type*……..
Sezione LNI di appartenenza	*LNI Section*……..
Telefono portatile	*Mobile phone*……
Lista Equipaggio	*Crew list*……

Data di arrivo	*Date of arrival*……
Provenienza	*From*……
Destinazione	*To* …….....
Data di partenza	*Date of departure*……

Il Comandante è tenuto a consegnare al personale di banchina i seguenti documenti che saranno registrati e restituiti prima della partenza
(*The owner has to to give to the employers of Lega Navale the following documents):*

- Licenza di navigazione — *nautical licence*
- Patente nautica del proprietario — *nautical licence of the skipper*
- Contratto di Assicurazione — *insurance contract*
- Tessera LNI del proprietario — *LNI I.D. of the owner*
- Tessera registro naviglio LNI imbarcazione — *LNI I.D. of the boat*

Il proprietario si impegna ad osservare le disposizioni che regolano il transito delle imbarcazioni ed a vigilare sulla sicurezza della propria imbarcazione.
The owner has to observe the rules about the boat in transit and look after the security of his own boat.

Firma *Signature*

APPENDICE B

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI MERITO	Punti annui
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione o della Delegazione, Consigliere nazionale o Delegato Regionale se soci iscritti alla struttura di riferimento	5
2. Componenti del Consiglio Direttivo	3
3. Collegio dei Revisori dei Conti	2
4. Collegio dei Probiviri	1
5. Direttore tecnico, coadiutore Gruppi Sportivi, Componente di commissione tecnico legale, medico sociale che svolgono attività a titolo gratuito	1,5
B. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto (non cumulabile con il punto 2)	1,5
2. Particolari riconoscimenti deliberati dal CD a favore di soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione delle attività istituzionali (non cumulabile con il punto 1)	Fino a 1
C. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI	
• Per ogni anno di anzianità di iscrizione continuativa alla LNI	0,3
D. ATTIVITÀ [1] DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	
1. Componente del comitato organizzatore di eventi istituzionali nell'ambito di: a. ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' **SOCIALE** (Nautica Solidale) b. PROTEZIONE **AMBIENTALE** c. PROMOZIONE DEGLI **SPORT** MARINARESCHI d. ATTIVITA' **CULTURALE** E DI FORMAZIONE NAUTICA e DIPORTO	0,5 punti ad evento documentato
2. Attività tecniche, manutentive e professionali e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica prestate senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato *con apposita delibera* al termine dell'anno dall'organo di governo della struttura periferica	0,5 punti ad evento documentato
3. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali documentate e avvallata dall'Organo di governo di una struttura periferica	0,5 ad evento
4. Istruttori nei corsi di sport nautici che svolgono attività a titolo gratuito	0,5 ad evento
5. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sportivi di particolare interesse nautico a carattere nazionale e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali	0,5 punti ad evento documentato
6. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I.	0,5 punti ad evento documentato

- **I punti relativi alla presente tabella sono cumulabili tra loro.**
- **I punti di merito individuali di cui alle lettere A, B e C della Tabella non sono sufficienti da soli al conseguimento del posto barca. Possono essere attribuiti solo in presenza di un punteggio minimo di 1,5 punti/anno maturato con la partecipazione alle attività di cui al punto D.**
- **Per attività si intendono tutte quelle partecipazioni attive e fattive alla gestione ordinaria/straordinaria della sede e dei beni sociali della Sezione/Delegazione nonché il contributo (attivo e fattivo) agli eventi organizzati dalla struttura periferica. (conferenze, uscite in mare per finalità istituzionali , incontri con le scolaresche, partecipazione a giornate per la salvaguardia dell'ambiente etc. come meglio individuate**

nella tabella di riferimento. Sono espressamente escluse dall'attribuzione di punteggi le partecipazioni dei soci ad eventi sociali, conviviali e ricreativi (feste etc.) ..

ESEMPI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (art.2 Statuto e Regolamento)			
ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' **SOCIALE** (Nautica Solidale)	PROTEZIONE **AMBIENTALE**	ATTIVITA' **CULTURALE** E DI FORMAZIONE NAUTICA e DIPORTO	PROMOZIONE DEGLI **SPORT** MARINARESCHI
Partecipazione attiva alle attività per la Giornata della Sicurezza in Mare	Organizzazione Convegni	Partecipazione a corsi di formazione	Partecipazione alle veleggiate sociali
Partecipazione attiva agli Open Day	Organizzazione concorsi anche in collaborazione con le scuole	attività di formazione marinaresca	Partecipazione alle regate veliche
Partecipazione alla Giornata dello Sport con il CONI	Raccolta plastica	Incontri con gli studenti delle scuole	Partecipazione a gare di canoa canottaggio
Veleggiate solidali a favore delle associazioni onlus	Pulizia dei fondali	Corsi di navigazione e per il conseguimento della patente nautica	Partecipazione a gare di pesca sportiva
Partecipazione ai Saloni della Nautica	Pulizia dei litorali	Corsi sulla sicurezza in mare	Regate windsurf, SUP e simili.
Supporto logistico alle manifestazioni	Visite nelle Riserve naturali	Corsi di primo soccorso e BLSD	Supporto alle regate ed alle gare
Accompagnatori disabili	Partecipazione ad iniziative naturalistiche	Collaborazioni con le Università	Barca Comitato di regata
Realizzazione mostre e concorsi fotografici	Attività in collaborazione con le aree marine protette	Attività di formazione Istruttori ed Esperti Velisti LNI	Barca Posa Boe
Realizzazione contributi multimediali	Partecipazione a progetti specifici	progetti didattici con le scuole	Partecipazione attiva nei gruppi sportivi

DOMANDA INSERIMENTO IN GRADUATORIA

AL PRESIDENTE
della LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI …….

Il sottoscritto……..……..……

nato a ……..……..…….…… il ……..…/….……/ ,

residente in …….…….…… .Provincia ,

C.F. …… recapito telefonico ……..…… e-

mail …… pec …….…… in

qualità di socio ordinario di codesta Sezione, tessera sociale n. . ……patente nautica n …….

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria annuale di merito di cui all'art.13 del "Regolamento Nazionale delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche". per l'assegnazione di posto barca nella base nautica della Sezione, per l'imbarcazione descritta in calce.

Nel merito, il sottoscritto dichiara di essere stato edotto e di aver compreso ed accettato integralmente:

2) lo statuto della Lega Navale Italiana
3) il Regolamento allo statuto della Lega Navale Italiana
4) il Regolamento nazionale delle sedi nautiche della LNI
5) il Regolamento interno della Sezione di ……

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso
2) di essere proprietario unico /comproprietario con quota maggioritaria dell'imbarcazione sottoriportata con il socio ordinario/i soci ordinari:
 - sig. ……..…….
 - sig. …….
 - sig. ……
3) di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo dell'anno prossimo al versamento della quota sociale, supplementare e del registro del naviglio LNI;
4) di assumere l'impegno di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione anche saltuariamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, in occasione di regate, manifestazioni, uscite in mare ai fini di promozione o sociali, consapevole che la concessione demaniale su cui insistono gli ormeggi è concessa alla Sezione di per l'assolvimento delle finalità istituzionali e non per l'uso privato esclusivo e perenne dei Soci,
5) di ottemperare all'obbligo dell'assicurazione RC dell'unità da diporto
6) di impegnarsi a partecipare all'attività sportiva, didattica e diportistica della Sezione di..... e non tesserarsi tramite un'altra società ad una Federazione sportiva cui è affiliata la LNI Sezione di …….

7) di impegnarsi a non utilizzare l'imbarcazione per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione o per lo svolgimento di corsi a titolo personale.
8) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;
9) di essere consapevole che, la Lega Navale Italiana ed Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:
 - non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente o illecitamente introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;
 - non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici.
 - non assumono alcuna responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio responsabile del danno;
 - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
10) di considerare assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente e il Consiglio direttivo pro-tempore della LNI Sezione di , nonché i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sezione di …….,
11) di essere stato reso espressamente edotto sul fatto che i predetti soggetti non hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante.
12) di essere stato avvertito e di approvare espressamente che nel caso di revoca dell'assegnazione dell'ormeggio, dovrà provvedere alla liberazione del posto assegnato entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di Sezione, inviata a mezzo pec. o raccomandata AR;
13) di essere consapevole che, decorso inutilmente tale termine, la Sezione della LNI di …applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla struttura periferica per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi dovuti per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario: il sottoscritto a tal fine reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi dovuti alla struttura periferica.
14) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della LNI Sezione di impegnandosi a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione.
15) di riconoscere che la concessione è personale e viene attribuita al proprietario dell'imbarcazione e che ogni variazione nella titolarità dell'imbarcazione o del diritto di disporne produce automaticamente l'estinzione della concessione, con il conseguente obbligo, per qualsiasi avente causa del concessionario, di rendere libero il posto assegnato;
16) di riconoscersi debitore, con la sottoscrizione del presente modulo, nei confronti della LNI Sezione di …dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;

17) di accettare che le eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, è possibile avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al Collegio dei Probiviri che si esprimerà con lodo inoppugnabile. In ogni caso non è ammesso alcun rapporto diretto dei Soci della Sezione con il Delegato Regionale o la Presidenza Nazionale, per cui ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, del Presidente della Sezione è irrituale e irricevibile.

18) di rinunciare al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie che dovessero insorgere con la Sezione rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

....., lì ……..

Il Socio richiedente

(firma leggibile)

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A –P), nonché con particolare riferimento ai punti 1-18 dichiara di averle comprese, accettate e approvate ed espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta la immediata decadenza dalla graduatoria con conseguente revoca dell'assegnazione dell'ormeggio e, in ogni caso, il mancato rinnovo della assegnazione per l'anno seguente.

Il Socio richiedente

Firma per esteso e leggibile)

Allegati : 1) fotocopia licenza di navigazione

2) fotocopia patente nautica

Imbarcazione _____tipo (vela , motore) _____

materiale di costruzione (legno, vetroresina, ferro, acciaio _____

lunghezza f.t. _____ larghezza f.t. _____ pescaggio _____

motore tipo (eb, fb, efb) _____ HP_____alimentazione (gasolio, benzina, miscela)_____

3) Fotocopia polizza di assicurazione

APPENDICE D

REGISTRO PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente alla richiesta di posto barca/inserimento in graduatoria di merito)

Alla LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di _____

SOCIO E BARCA

TESSERA LNI _____

N.	**DATA[2]**	**MOTIVAZIONE USCITA[3]**	**FIRMA[4]**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

[2] indicare la data attività

[3] indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc.)

[4] Firma di un membro del Direttivo o incaricato per la manifestazione

ALLEGATO: Regolamento Base Nautica - Sezione di Monfalcone - Edizione 2026

---- Ns. Rif. Protoc. LNIPN/RM/2026/0002178/EU 11/11/2026 ----

UFFICIO: Segreteria direttore/Uff. Regolamenti

N. PROTOCOLLO:

00197 ROMA,
Via Guidubaldo del Monte, 54
☎ Tel.: 06.80.9159.1
🕮 Fax: 06.80.91.59.205
✉ E-Mail: ***presidenza.nazionale@pec.leganavale.it***
segreteria@leganavale.it

Al Sig. Sig. Giuseppe PAVAN
Presidente Sezione L.N.I.
MONFALCONE
monfalcone@leganavale.it

e, p.c. Sig. Pierpaolo SCUBINI
Delegato Regionale L.N.I.
TRIVENETO
triveneto@pec.leganavale.it

Oggetto: Regolamento Base Nautica di Monfalcone Richiesta approvazione.

Riferimenti: a) richiesta inoltrata con foglio n. 269/1 - 2025 in data 08.01.2026;
b) integrazione della documentazione, inoltrata con foglio n. 269/3 - 2025 del 09.11.2026, per il tramite del D.R..

IL DIRETTORE GENERALE
Contrammiraglio (r)
(Marco PREDIERI)